

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche C. 2162-A Governo ..... 11

##### SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162-A Governo (*Esame e conclusione*) ..... 11

ALLEGATO (*Emendamenti dei relatori*) ..... 15

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 9 aprile 2014.*

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.10 alle 10.05 e dalle 12.05 alle 13.35.

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 aprile 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche**

**C. 2162-A Governo**

*(Esame e conclusione)*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, a seguito del rinvio deliberato nell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea sul disegno di legge C. 2162-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, le Commissioni riprendono l'esame in sede referente del provvedimento, limitatamente agli aspetti indicati dalla stessa Assemblea nella deliberazione di rinvio.

In tale contesto le Commissioni sono chiamate a esaminare i soli emendamenti

1.1000, 1.1001, 2.1000, 4.1000, 4.1001, 18.1000 e 20-bis.1000, presentati dai relatori (*vedi allegato*), che riproducono il contenuto degli emendamenti delle Commissioni presentati questa mattina nel corso della discussione in Assemblea, senza comunque riaprire il dibattito su tutti gli altri aspetti del testo.

Ricorda che, alla luce di quanto indicato dalla Presidenza della Camera in occasione della deliberazione del rinvio, la discussione del provvedimento in Assemblea riprenderà alle ore 16 di oggi: pertanto l'ulteriore esame dei predetti emendamenti dovrà svolgersi in tempi compatibili con tale termine.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, facendo seguito a quanto preannunciato in occasione dell'odierna riunione del Comitato dei nove, propone di riformulare l'emendamento 4.1000 dei relatori nei seguenti termini:

« Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-*bis*, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

Precisa quindi come su tale proposta di riformulazione sia già stato acquisito il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato.

Marco CAUSI (PD) propone sua volta di riformulare l'emendamento 4.1000 dei relatori nei seguenti termini:

« Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, già applicati e attualmente in applicazione, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

Laura CASTELLI (M5S) evidenzia come il deputato Causi, non essendo relatore del provvedimento, non possa proporre nuovi emendamenti in questa fase dell'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, evidenzia come ciascun membro delle Commissioni riunite possa sottoporre proposte di riformulazione degli emendamenti presentati, ferma restando la libertà, per i presentatori e per le Commissioni stesse, di decidere se accoglierle o meno.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI rileva come la nuova formulazione dell'emendamento proposta dal Governo sia volta a specificare, nel testo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge, l'obbligo per i Comuni di recuperare le somme indebitamente erogate rispetto ai vincoli finanziari posti alla contrattazione collet-

tiva, ponendo in essere le misure, previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4, di contenimento della spesa per il personale.

Evidenzia, al riguardo, come la Ragioneria generale dello Stato abbia dichiarato che il proprio parere favorevole sulle modifiche recate al comma 3 dell'articolo 4 è condizionato alla previsione di tale obbligo di recupero, evidenziando come la mancata previsione di tale obbligo determinerebbe l'onerosità dell'emendamento dei relatori 4.1000. Ritiene quindi che la riformulazione proposta dal Governo contemperi adeguatamente le finalità dei presentatori dell'emendamento con l'esigenza che le Amministrazioni coinvolte siano tenute ad adottare idonee misure di risparmio corrispondenti a quanto erogato in violazione dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa.

Marco CAUSI (PD) chiede quali siano le ragioni per le quali, nella riformulazione dell'emendamento proposta dal Governo, è specificato, rispetto all'articolo 9, che si applicano i commi 1, 2-*bis*, 21 e 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI rileva come tale specificazione sia utile a richiamare con precisione i commi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 contenenti la disciplina di rigore in materia di organizzazione e gestione del personale a suo tempo introdotta con il suddetto decreto-legge n. 78.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che si debba tenere conto dello sforzo dimostrato dal Governo nel venire incontro alle istanze sollevate sia dai gruppi di maggioranza sia da quelli di opposizione in relazione alla problematica oggetto dell'emendamento 4.1000 dei relatori.

Rocco PALESE (FI-PdL) concorda sulla riformulazione dell'emendamento dei relatori 4.1000 proposta dal Governo, che pure non rispecchia esattamente il contenuto degli emendamenti originariamente presentati su tale materia. Rileva infatti

come non si possa prescindere dal parere favorevole espresso dalla Ragioneria generale dello Stato su tale proposta di riformulazione, se si vuole evitare di determinare successive problematiche sotto il profilo dell'eventuale contrasto della disposizione con il dettato del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, il quale prevede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Laura CASTELLI (M5S), pur ritenendo che la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.1000 dei relatori avanzata dal Sottosegretario specifichi gli obblighi di contenimento delle spese per il personale posti a carico delle amministrazioni locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge, rileva come la riduzione delle dotazioni organiche conseguente a tale azione di contenimento potrà avere effetti sul piano socio-economico.

Evidenzia inoltre la gravità della problematica, che la norma proposta non risolve, concernente i casi in cui sussiste dinanzi alla Corte dei conti un contenzioso in materia.

Giovanni PAGLIA (SEL), pur comprendendo l'eventualità che la maggioranza ritenga di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.1000 dei relatori prospettata dal Sottosegretario, ritiene che andrebbero valutati gli effetti pratici sui bilanci dei comuni che tale previsione potrebbe determinare.

Non comprende inoltre quali siano i profili problematici relativi alla copertura finanziaria della norma sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato, ritenendo che, al massimo, potrebbe eventualmente verificarsi soltanto una diminuzione di future entrate, ad oggi non quantificate e non incorporate nelle previsioni del bilancio dello Stato. In tale contesto non ritiene che le Commissioni debbano subire imposizioni esterne che incidano senza alcuna ragionevolezza sulle loro scelte politiche.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in risposta ai rilievi sollevati dall'onore-

vole Paglia, ricorda come ogni norma che, nel modificare la legislazione vigente, comporti minori entrate o, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve recare la previsione di idonea copertura finanziaria. Ribadisce pertanto come, nel caso di specie, sia necessario mantenere fermo, in capo alle regioni e agli enti locali, l'obbligo di recuperare integralmente le somme indebitamente erogate, come previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4.

Giovanni PAGLIA (SEL) manifesta perplessità con riguardo alle osservazioni testé svolte dal rappresentante del Governo, ribadendo come le somme di cui si discute e per le quali è previsto l'obbligo di recupero non appaiono allo stato suscettibili di precisa quantificazione e non siano state incorporate nelle previsioni del bilancio dello Stato.

Marco CAUSI (PD), relativamente alla proposta di riformulazione dell'emendamento 4.1000 dei relatori prospettata dal Sottosegretario, rileva che il richiamo al solo «obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2» potrebbe essere interpretato nel senso che, nella fattispecie di cui al comma 3, le regioni e gli enti locali non sono tenuti ad attuare le restanti prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI evidenzia come, al di là del dato letterale,

la *ratio* della disposizione in esame sia quella di garantire, nei confronti delle regioni e degli enti locali, il recupero integrale delle somme indebitamente erogate o l'attuazione di meccanismi di compensazione attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti da misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i relatori hanno riformulato il loro emendamento 4.1000 nei termini proposti dal Sottosegretario Legnini.

Le Commissioni approvano, con votazione riassuntiva, gli emendamenti 1.1000, 1.1001, 2.1000, 4.1000 (*Nuova formulazione*), 4.1001, 18.1000 e 20-bis.1000 dei relatori (*vedi allegato*).

Le Commissioni deliberano quindi di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

Deliberano altresì di chiedere di essere autorizzate a riferire oralmente all'Assemblea.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, fa presente che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.40.**

ALLEGATO

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162-A Governo.**

**EMENDAMENTI DEI RELATORI**

**ART. 1.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo n. 241 del 1997, aggiungere le seguenti: nonché tramite bollettino di conto corrente postale.*

**1. 1000.** I Relatori.

*(Approvato)*

*Al comma 1, lettera b), capoverso 688, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.*

**1. 1001.** I Relatori.

*(Approvato)*

**ART. 2.**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

*c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: « entro il 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2014 »;*

*c-ter) al comma 622 le parole: « Entro il 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 ottobre 2014 »;*

*alla lettera d), sostituire le parole: 15 aprile 2014 con le seguenti: 15 giugno 2014.*

**2. 1000.** I Relatori.

*(Approvato)*

**ART. 4.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

*3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli*

enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**4. 1000.** I Relatori.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinqies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-*bis*, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**4. 1000.** (Nuova formulazione). I Relatori.

(Approvato)

*Sostituire il comma 3-bis con i seguenti:*

3-*bis*. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni oc-

cupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3-*quater*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**4. 1001.** I Relatori.

(Approvato)

ART. 18.

*Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* Nel caso, con le seguenti: Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso.

**18. 1000.** I Relatori

(Approvato)

ART. 20-*bis*

*Al comma 1, dopo le parole:* una quota di 50 milioni di euro *inserire le seguenti:* a valere sulla quota nazionale,

**20-*bis*. 1000.** I Relatori.

(Approvato)